

# Vendita di quote, tassata la compensazione decisa per corrispondenza

## Imposta di registro

Contro la dottrina comune, per la Cgt Bergamo rileva come atto successivo

**Alessia Urbani Neri**

Con la sentenza n. 375/1/2023 (presidente e relatore Fischetti) la Cgt di Bergamo ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro applicata nella misura proporzionale dello 0,5% del valore della compensazione volontaria enunciata in un diverso contratto stipulato per "corrispondenza", quale saldo del prezzo di vendita di parte delle quote azionarie.

Nel caso esaminato una società aveva ceduto il 30% del capitale sociale ad altra impresa, la quale si era impegnata a corrispondere il prezzo mediante dilazione di pagamento. L'ufficio fiscale, nel verificare l'esatto pagamento del prezzo, chiedeva l'esibizione delle copie dei mezzi di pagamento utilizzati a regolamento del compenso per la cessione. Dall'esame degli atti prodotti era emerso che la società venditrice aveva sottoscritto con l'acquirente un prestito obbligazionario con *warrant* saldato mediante compensazione con parte del corrispettivo della cessione delle quote azionarie.

L'ufficio, pertanto, in base al combinato disposto dell'articolo 19 e 6 della tariffa prima del Dpr. N-n.131/86, tassava la somma, oggetto di compensazione volontaria, nella misura dello 0,50% essendo intervenuto un evento successivo all'atto, ossia la compensazione volontaria mediante scambio di corri-

spondenza commerciale, che andava denunciato entro venti giorni con versamento dell'imposta di registro.

La parte ricorrente riteneva che non vi fosse stato un effettivo spostamento della ricchezza in quanto la compensazione andava a supplire il costo di acquisto - già dichiarato - delle quote azionarie cedute, essendo comunque contenuta in un contratto stipulato per "corrispondenza" che sconterebbe l'imposta solo in caso d'uso (articolo 22).

Il ricorso però è stato rigettato: il giudice di primo grado ha ritenuto corretta la tesi dell'ufficio e soggetta ad imposizione fiscale la compensazione volontaria. Il collegio, infatti, ha osservato che la compensazione accordata mediante atto concluso per corrispondenza, per cui l'imposta andrebbe applicata solo in caso d'uso, è soggetta ad imposta di registro, in quanto si configura come atto successivo ad un contratto registrato in termine fisso: l'articolo 6 della tariffa del Dpr 131/86 dispone che le compensazioni dei debiti vanno tassate con imposta di registro dello 0,50 per cento.

In tal senso, il giudice tributario sembra riferire la tassazione delle «disposizioni enunciate», di cui al citato articolo 22 T.ur, sia gli atti da registrare in termine fisso che gli atti da registrare in caso d'uso.

La pronuncia sembra porsi di contrario avviso al comune orientamento dottrinario, per cui l'imposta di registro sugli atti negoziali deve trovare la sua giustificazione sostanziale nel movimento di ricchezza che, nella compensazione volontaria, rimane mero mezzo di pagamento del prezzo di acquisto delle quote azionarie di cui all'originario contratto di vendita, il quale ha già scontato l'imposizione.